

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1960

(24<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della " Fondazione Acropoli Alpina " » (850) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 257

« Nuovo termine per la presentazione dei ricorsi in materia di benefici ai combattenti » (1159) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 250, 253  
CADORNA . . . . . 252  
CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 251, 252, 253  
JANNUZZI . . . . . 251, 252  
PALERMO . . . . . 251, 252, 253  
PIASENTI, *relatore* . . . . . 250, 251, 252  
VERGANI . . . . . 252, 253

« Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938,

n. 596, e successive modificazioni, nonché alla legge 9 giugno 1950, n. 449 » (1161) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 253, 256  
CADORNA, *relatore* . . . . . 254, 255  
CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 254, 255, 256  
JANNUZZI . . . . . 254, 255, 256  
PALERMO . . . . . 254, 255

« Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, alla legge 6 marzo 1958, n. 247, sulla costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina, e alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato ed avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (1227) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 236, 242, 247  
CADORNA, *relatore* . . . . . 236, 237, 238, 241, 247  
CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 240, 241, 242, 247

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)24<sup>a</sup> SEDUTA (13 ottobre 1960)

JANNUZZI . . . . .	Pag. 240, 241, 242
PALERMO . . . . .	237, 238
PAJETTA . . . . .	242
PIASENTI . . . . .	246, 247
VERGANI . . . . .	237, 238, 241

*La seduta è aperta alle ore 10,40.*

*Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cerica, Cornaggia Medici, Gerini, Grampa, Jannuzzi, Palermo, Pajetta, Pia-senti, Scappini, Vallauri, Venudo e Vergani.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.*

**ANGELILLI**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, alla legge 6 marzo 1958, n. 247, sulla costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina, e alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato ed avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (1227) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, alla legge 6 marzo 1958, numero 247, sulla costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina, e alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato ed avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**CADORNA**, relatore. Onorevoli colleghi, per quanto il tempo a mia disposizione non sia stato molto per esaminare il

provvedimento — e voi sapete quanto le leggi che riguardano l'avanzamento degli ufficiali siano materia delicata e richiedano pertanto di essere ben studiate al fine di non creare ingiustizie che poi richiederebbero altre modificazioni e quindi altre leggi — nonostante il poco tempo, dicevo, ritengo di aver sufficientemente compulsato il disegno di legge insieme con i tecnici del Ministero competente, per essere in grado di poter assicurare che il provvedimento non ha alcun carattere sostanzialmente innovatore rispetto alle norme vigenti di cui lascia intatto lo spirito fondamentale; esso si limita a portare modificazioni in quel campo che è stato definito « assistenziale ». Si propone cioè di migliorare la situazione di coloro che, in seguito alle drastiche norme che reggono la carriera militare, vengono a trovarsi nella condizione di dover lasciare il servizio in età ancora giovane.

Queste modificazioni sono in fondo parallele a quelle concernenti vantaggi di carattere economico, contenute nel noto disegno di legge che avrebbe dovuto essere deliberato dalla nostra Commissione, e sarà invece discusso dall'Assemblea.

La più importante delle modificazioni è contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge in esame, e riguarda la sostituzione dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 — quale risulta modificato dall'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, numero 295 — articolo che certamente il senatore Palermo ricorda molto bene, dato che egli fu appunto insieme con me relatore della vecchia legge.

In sostanza l'articolo 48 era l'applicazione di quel principio secondo il quale una parte degli ufficiali giudicati idonei devono essere promossi perchè immessi nel quadro e perchè nel grado superiore vi è un numero di vacanze sufficienti per la loro promozione.

Degli altri, pure giudicati idonei, ma per i quali non c'erano posti perchè esuberanti al numero delle prescritte vacanze obbligatorie, una parte — in base all'ordine inverso della graduatoria, quelli che avevano cioè una quotazione più scadente — veniva-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)24<sup>a</sup> SEDUTA (13 ottobre 1960)

no messi in soprannumero prima, e poi a disposizione; i rimanenti idonei non promossi, con una quotazione meno scadente, erano mantenuti in ruolo e successivamente valutati per tre volte.

Ora, che cosa si è verificato? Che mentre gli idonei non promossi della, diciamo così, prima categoria — costituita, ripeto, da elementi con le valutazioni più basse — venivano dal soprannumero passati a disposizione e in questa posizione potevano a termini di legge conseguire una promozione, gli altri idonei non promossi, ma rimasti in ruolo per via della migliore valutazione, dopo essere stati riesaminati più volte e quasi sempre con esito negativo perchè alle valutazioni avevano partecipato insieme con numerosi elementi più giovani, si trovavano spesso nella condizione di raggiungere il limite d'età durante la permanenza nel ruolo e senza possibilità di conseguire la promozione.

Di conseguenza si comprende perchè ci sia stata una specie di insurrezione degli interessati, dei meno scadenti, i quali affermano che se il soprannumero prelude alla posizione di « a disposizione » e quindi alla promozione, nel soprannumero devono essere posti i meglio classificati.

Ecco dunque la ragione della proposta modificazione dell'articolo 48, che in sostanza si riduce all'adozione del criterio del « più anziano » invece che del « meno meritevole » ai fini del collocamento in soprannumero.

Questa, ripeto, è la modificazione più importante contenuta nel disegno di legge in esame. Delle altre parlerò a mano a mano che si discuteranno i singoli articoli.

V E R G A N I . Desidero chiedere se con questo provvedimento non si arriverà al risultato di allargare gli organici nel senso di aumentare ancora di più le anomalie della piramide.

C A D O R N A , *relatore*. Il provvedimento non tocca la piramide, la quale continua tranquillamente a restare quella che è; crea soltanto un ripiego, una specie di binario morto, mediante il quale la quasi

totalità degli ufficiali potrà raggiungere il grado di tenente colonnello, mentre nel binario o colonna principale, il movimento si svolge come prima e le promozioni sono assicurate secondo un ritmo che è esattamente calcolato. Secondo la legge di avanzamento infatti, gli ufficiali che fanno carriera, dopo *tot* anni di permanenza in servizio in quel determinato grado devono essere promossi, perchè le prescritte vacanze per i posti si creano se non ci sono naturalmente. O le vacanze esistono per inidoneità per cause naturali (inidoneità fisica o morale, pensionamento, morte) oppure si creano col sistema della vacanza obbligatoria.

Tutto ciò riguarda la colonna che si avvia al vertice della piramide, trovando una terribile strozzatura al grado di tenente colonnello; pochi sono coloro che diventano colonnelli e pochissimi quelli che accedono ai gradi ancora superiori.

Il problema dunque, che si vuol risolvere con la modificazione in argomento, riguarda invece — come ho detto — gli idonei al grado superiore che, venendo nelle graduatorie subito dopo i promossi, restano nei ruoli, sono sottoposti a tre successive valutazioni con quasi nessuna probabilità di successo ma con il rischio di raggiungere i limiti di età senza conseguire la promozione e si trovano in effetti in una situazione di svantaggio rispetto ai colleghi che, posti in soprannumero perchè meno quotati, possono invece essere promossi al grado superiore quando sono trasferiti « a disposizione ».

Ora è facile comprendere quale differenza esista tra l'andare in pensione, ad esempio, col grado di tenente colonnello anzichè col grado di maggiore.

P A L E R M O . Sono d'accordo con le osservazioni del relatore, ma aggiungo che tutti questi inconvenienti erano prevedibili e del resto erano stati segnalati, come certamente ricorda il senatore Jannuzzi che, come me, partecipò ai lavori dell'apposita Sottocommissione. Allora da parte nostra non mancammo di mettere in evidenza gli inconvenienti e i pericoli della legge sull'avanzamento, tenendo presente — e se dico una

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)24<sup>a</sup> SEDUTA (13 ottobre 1960)

cosa inesatta prego i colleghi di correggermi — che tale legge ricalcava le orme della famosa legge Baistrocchi che, con il suo criterio della scelta, determinando tante diversità di carriere e di posizioni, aveva suscitato infiniti malumori e in sostanza non aveva dato buona prova.

I fatti, per quanto riguarda la nuova legge, ci hanno dato ragione.

Ora facciamo pure questa modificazione.

Ma insisto, e non è la prima volta, sulla necessità che il problema sia affrontato e risolto nel suo complesso, in via definitiva.

Non possiamo infatti accettare il principio di ovviare a talune ingiustizie caso per caso, istituendo con provvedimenti particolari dei binari morti per promuovere ufficiali arrivati a questo o a quel grado.

A coloro che si avviano alle armi, noi dobbiamo offrire prospettive chiare di una effettiva possibilità di carriera. Non si può accettare il principio che un giovane ufficiale delle nostre forze armate abbia come prospettiva di arrivare soltanto — se tutto va bene — al grado di tenente colonnello.

Noi voteremo a favore del provvedimento, ma cogliamo l'occasione per ricollegarci alle riserve già fatte in passato e per rinnovare la richiesta al Governo di porre allo studio una legge sull'avanzamento che dia agli ufficiali una maggiore garanzia sullo sviluppo della loro carriera. Non tutti, si capisce, possono diventare generali, ma nemmeno è giusto che la carriera venga arrestata al grado di maggiore.

C A D O R N A , *relatore*. Sulla legge di avanzamento — che abbiamo studiato insieme nella sua prima edizione — il collega Palermo non ha detto cose del tutto esatte. Non è da imputarsi al meccanismo della legge se la maggior parte degli ufficiali terminano la carriera al grado di maggiore piuttosto che di tenente colonnello o di generale. L'arresto della carriera degli ufficiali a un grado più o meno basso dipende da altri elementi, e cioè dai limiti di età e dalla particolare conformazione, in una parola, della « figura geometrica ». Se questa anziché piramidale fosse cilindrica, tutti gli ufficiali potrebbero arrivare al grado più alto, così come avviene per altre categorie, per i sottufficiali in ser-

vizio permanente ad esempio — che in pratica diventano tutti marescialli maggiori — ed in misura minore, per i magistrati e i diplomatici.

Certamente bisogna riconoscere che oggi la carriera militare ha la tendenza di diminuire o fare scomparire i gradi inferiori per aumentare quelli superiori, allo scopo di far raggiungere alla maggior parte degli ufficiali un grado sufficientemente remunerativo ai fini della pensione.

Ma così facendo è evidente che si danneggia la compagine dell'esercito, che ha funzioni ben determinate sia per i gradi superiori, sia per i gradi medi, sia per i gradi inferiori. Il sottotenente deve comandare il plotone e il colonnello il reggimento, e non viceversa. E poiché sono più i plotoni che non i reggimenti, le necessità della gerarchia impongono che la base sia molto larga e la sommità molto ristretta.

V E R G A N I . E gli ufficiali in soprannumero come vengono impiegati?

C A D O R N A , *relatore*. Questi ufficiali non sono messi in tale posizione per ragioni funzionali, bensì — ripeto — per attenuare la drasticità delle eliminazioni. Entrano nel binario morto e hanno funzioni varie.

P A L E R M O . Tutto questo naturalmente non porta alcun beneficio alle forze armate.

C A D O R N A , *relatore*. Anzi, secondo me, sotto certi aspetti rappresenta un danno perché, non dimentichiamolo, si tratta di gente per la quale la carriera interrotta è motivo di perenne amarezza, e il cui morale non può certamente essere molto alto.

Era tuttavia necessario ricorrere a questo correttivo dato che non ne esisteva uno migliore. A nulla sarebbe servito cambiare la sostanza della legge sull'avanzamento, il cui obiettivo consiste nel determinare l'avanzamento in base ad una scelta anziché all'anzianità e non quello di arrestare o non arrestare la carriera a un determinato grado; l'arresto dipende, come già ho affermato, dai limiti d'età e dalla conformazione degli organici. Se gli organici prevedessero sessan-

ta sottotenenti e cinquanta generali, potreste essere certi che tutti gli ufficiali finirebbero la loro carriera col grado di generale; ma voi stessi, colleghi Palermo e Vergani, certamente non vorreste un esercito di questo genere.

Esistono, dicevo, necessità funzionali per cui la base deve avere una determinata ampiezza. Ora, in certi settori, è possibile comprimere questa ampiezza per aumentare la capienza in alto. Pochi giorni fa, a esempio, nell'organico, se ricordo bene, dei veterinari, abbiamo abolito un certo numero di posti di tenente e di capitano, per aumentare quello dei tenenti colonnelli. Ma questo accorgimento che è possibile adottare per settori particolari, e più facilmente nell'ambito della Marina e dell'Aeronautica, non è applicabile dove esiste comando di plotone, di compagnia, di battaglione, di reggimento, ai quali deve corrispondere un determinato grado. E questa è un'esigenza funzionale alla quale non si può passare sopra senza compromettere la compagine dell'esercito.

Un altro sistema per migliorare le prospettive della carriera — oltre a quello già indicato, ma non consigliabile, della riduzione del numero dei subalterni — potrebbe essere quello di aumentare in altezza la piramide, riportando i limiti d'età a quelli d'un tempo: è evidente infatti che se il limite d'età per i comandanti di corpo d'armata fosse ancora a 68 anni invece che a 63, si determinerebbe un aumento nella durata del servizio.

Ma voi stessi protestereste per primi, perchè a tale soluzione si oppongono le ricordate esigenze funzionali; oggi più che mai nei gradi alti ci vuole gente giovane, gente svelta, gente in gamba.

Voglio aggiungere che le leggi d'avanzamento hanno i loro difetti e i loro meriti e perciò anche la nostra legge ne ha: come tutte le cose della vita è a forma di medaglia e ha il suo rovescio. Ma ciò che forma essenzialmente il pregio di una legge è la regolarità e la continuità con cui viene applicata.

La legge Baistrocchi che aveva attuato una selezione dei quadri, non prevedeva forme di assistenza verso gli esclusi e di conse-

guenza suscitò un mare di proteste. E il Governo di allora invece di cercare di migliorare la legge — come invece stanno facendo gradualmente i Governi di oggi rivedendo e modificando le norme in base all'esperienza, e la presente legge nè è una prova — a un certo punto, di fronte all'impopolarità della legge stessa, buttò a mare il criterio della scelta, per tornare al criterio dell'anzianità. E così le norme sull'avanzamento diventarono le più ingiuste perchè mentre gli ufficiali erano stati valutati in base al merito e ad esami, negli anni successivi vennero promossi senza esami, per anzianità, in base ad un esclusivo criterio di idoneità.

Ora, esistono certamente situazioni speciali, delle quali occorre tener conto, come per esempio quella dell'Arma dei carabinieri, dove i gradi alti hanno funzioni in gran parte territoriali, per le quali sono forse più idonei gli anziani che non i giovani.

Ma se migliorie e modifiche in certi casi sono giustificate, non mettiamo, per l'amor di Dio, in forse quello che è lo spirito della legge sull'avanzamento, perchè altrimenti si darebbe luogo a tutta una serie di grosse ingiustizie.

Credo dunque di aver spiegato il problema, che ho studiato nei suoi vari aspetti in maniera da essere sufficientemente preparato per poterlo discutere.

Comunque, mi premeva soprattutto di sfatare la credenza, piuttosto diffusa, che il miglioramento della carriera dipende dal meccanismo della legge sull'avanzamento. Ripeto ancora una volta che ciò non è vero, perchè il miglioramento della carriera è legato soltanto alla forma della struttura gerarchica, agli organici e ai limiti d'età. Pertanto se si vuole un miglioramento della carriera bisogna modificare i limiti d'età e gli organici, assumendo la responsabilità delle conseguenze che ne potrebbero derivare.

Non credo d'altra parte che si possa ridurre il numero dei subalterni, perchè già è molto ridotto, tanto è vero che praticamente di subalterni in servizio permanente effettivo nei reparti non se ne incontrano più. Non capisco cosa si potrebbe togliere alla base, senza toccare quel piccolo numero di ufficiali inferiori che si trovano negli istituti di specializzazione e nei C.A.R.

Gli ufficiali immessi nel « binario morto » certamente qualche funzione la svolgono, ma soltanto il Ministero potrebbe dare notizie precise circa il loro impiego. Essi non possono essere assegnati ai reparti, perchè questi sono pochissimi e debbono essere riservati agli ufficiali della « colonna principale », i quali devono aver fatto un periodo minimo di comando di reparto per avere le promozioni e proseguire nella carriera.

J A N N U Z Z I . Una prima considerazione vorrei fare e, una volta tanto, di metodo legislativo.

In questa sede molto spesso si solleva la critica che i disegni di legge hanno aspetti particolari, qualche volta frammentari, anzichè investire i problemi nel loro insieme. Mi permetto di osservare che, poichè non è possibile rifare ogni volta da capo le leggi fondamentali, è dovere del Parlamento correggere gli errori delle leggi vigenti, perchè queste non devono essere considerate come qualcosa di definitivo, almeno fino a quando la materia non sia stata radicalmente rivodata e corretta degli errori.

Di conseguenza non si può fare a meno di provvedimenti a carattere particolare che, come quello in esame, potremmo chiamare « legghine », e che costituiscono necessari correttivi alle leggi principali.

Ciò ho voluto dire per eliminare, spero una volta per sempre, l'obiezione che spesso in questa sede è formulata nei confronti di provvedimenti di carattere particolare, di essere cioè a favore di una determinata situazione, se non addirittura di determinate persone. Aggiungo anzi che quando si tratta di leggi fondamentali, principali, molte volte — pur rilevandone gli inconvenienti — siamo noi stessi a dire che possiamo approvarle così come sono, perchè provvederà poi il Parlamento, che siede in permanenza, a correggerne gli errori. Infatti la reale esistenza e la portata degli inconvenienti di una legge si rivelano nella fase della sua applicazione ed è quindi giusto che il Parlamento intervenga in un momento successivo per le necessarie modifiche e correzioni.

Fatta questa premessa di carattere legislativo generale, debbo senz'altro riconoscere

che la questione dell'avanzamento presenta un problema di fondo, cioè che — come poco fa ha detto il relatore — al di sotto del problema strettamente tecnico dell'avanzamento vi è anche un problema economico.

Per l'ufficiale, infatti, la mancata promozione rappresenta una perdita anche per quanto riguarda la pensione.

Dal punto di vista funzionale certamente non si può pretendere che un individuo sia mantenuto in una determinata funzione quando ha già raggiunto certi limiti d'età e a quella funzione non è più idoneo; ma ciò non significa che chi non è più idoneo a funzioni di carattere militare debba essere gettato come un limone spremuto del quale lo Stato non ha più alcun bisogno e che non può essere utilizzato in alcun modo.

Questo dunque è il vero problema, e non già quello dell'avanzamento.

Perciò, e qui ritorno sul tema che ho già trattato in altre occasioni, cerchiamo di riesaminare il problema dei limiti di età, al fine di equiparare la situazione degli appartenenti alle forze armate a quella di tutti gli altri dipendenti dello Stato. Il problema in fondo si riduce allo studio della possibilità di utilizzare unità umane, da una certa età in poi, in funzioni diverse, che non richiedano cioè particolari attitudini di carattere militare; perchè non si può ammettere che un essere umano che abbia di poco superato i cinquant'anni, in condizioni di piena efficienza fisica e mentale, non possa fare più nulla alle dipendenze dello Stato, e sia considerato un incapace.

Del resto già per i sottufficiali avviene che quando lasciano il servizio possono essere destinati ad altre amministrazioni dello Stato.

Il problema, naturalmente, non può essere risolto dalla sera alla mattina, ma deve essere risolto se vogliamo evitare di trovarci sempre dinanzi alle stesse difficoltà.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero anzitutto ringraziare il relatore per l'impegno e il calore con cui ha difeso il disegno di legge.

Nel corso della discussione sono state sollevate diverse questioni e per rispondere an-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)24<sup>a</sup> SEDUTA (13 ottobre 1960)

che a un'interruzione del senatore Vergani, credo necessario un chiarimento pregiudiziale.

La legge d'avanzamento — e lei, senatore Palermo, lo sa meglio di me — contiene numerosi accorgimenti necessari a ristabilire una certa armonia, un equilibrio, in relazione al fatto che la guerra, con la particolare casistica dei vantaggi di carriera e delle promozioni per merito di guerra, aveva determinato una situazione che si era ancor più aggravata a seguito della riduzione degli organici. E d'altra parte non si poteva prescindere da certi riconoscimenti nei confronti di ufficiali che avevano dato tante prove di coraggio, di capacità e di entusiasmo.

Ora, la legge d'avanzamento, nel suo insieme, segue due criteri. Il primo per la carriera dei migliori, e non vi è dubbio che le commissioni di avanzamento siano inesorabili nella scelta dei migliori, come risulta ogni volta dal confronto fra il numero degli esclusi e il numero di quelli che possono continuare la carriera. Il secondo criterio concerne tutti gli altri, tra i quali sono compresi anche coloro che, pur essendo giudicati idonei al grado superiore, non sono iscritti nei quadri di avanzamento per mancanza di posti nell'organico.

Di qui la necessità di adottare degli accorgimenti sia per utilizzare questi elementi, sia per andare incontro alla loro particolare situazione.

Uno di questi accorgimenti è appunto il cosiddetto « binario morto », che non è tale in senso assoluto tanto è vero che, ad esempio, l'articolo 17 del disegno di legge in esame prevede che gli ufficiali in soprannumero alla data di entrata in vigore della legge possano rientrare nei ruoli.

Per quanto riguarda poi il problema delle vacanze è necessario ricordare che la legge sull'avanzamento prevede quanti sono i posti che devono essere messi a disposizione ogni anno, ma non garantisce che questi posti si formino naturalmente.

Può darsi, a esempio, che le promozioni previste per gli appartenenti a un determinato grado siano 32 e le vacanze invece, che

si sono formate nel grado superiore, soltanto 26. In questo caso il Ministro ha la facoltà di predisporre il soprannumero. Se nel caso in esame si tratta di un grado in cui l'avanzamento ha luogo per anzianità, a colmare la differenza si provvede mettendo in soprannumero sei ufficiali del grado superiore a quello in cui sono insufficienti le vacanze e promuovendo al grado superiore altrettanti ufficiali di quest'ultimo grado, nel quale pertanto le vacanze da 26 diventano 32.

Ma l'accoglimento del soprannumero non basta evidentemente a risolvere tutti gli aspetti del problema: gli anni passano e i limiti di età sono inesorabili.

Attraverso il soprannumero, gli ufficiali possono essere trasferiti a disposizione e avere qui una promozione che permetterà loro di conseguire una migliore pensione.

V E R G A N I . Tutto ciò ha carattere « assistenziale », non « funzionale ».

J A N N U Z Z I . Non si può parlare di trattamento assistenziale fino a quando l'interessato rimane in servizio!

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Diciamo meglio: « sociale ». Gli ufficiali a disposizione non hanno comunque comando di reparto, perchè questo è riservato agli ufficiali di carriera, i quali per essere promossi devono aver esercitato per un certo periodo il comando di reparto.

Il Ministero, proprio come ha detto il senatore Jannuzzi, per esperienze fatte in questi anni, si è preoccupato di tutelare gli anziani. Prima effettivamente si seguiva uno strano criterio: venivano posti nel soprannumero nell'ordine inverso al merito.

C A D O R N A , *relatore*. Perchè si presumeva che rimanessero nella colonna principale.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche in questo caso era necessaria una esperienza di un certo numero di anni. La legge fu varata nel 1948 e da allora ci si è preoccupati di controllare se i nuovi criteri erano a favore o a danno della più

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)24<sup>a</sup> SEDUTA (13 ottobre 1960)

larga generalità. Si è constatato che in sostanza molti dei più anziani finivano per essere colpiti dai limiti di età, perdendo così la possibilità di migliorare la propria carriera e la propria posizione pensionistica con un'altra promozione. Adesso si segue invece l'ordine di ruolo. Infatti mentre rimangono validi i criteri per la formazione del soprannumero viene innovato il criterio dell'ordine che deve essere stabilito per i soprannumero, ordine di ruolo che corrisponde alla anzianità. Naturalmente i limiti di età rimangono quelli in atto. A questo proposito ho visto il senatore Palermo scrollare la testa allorché si parlava di aumento di limiti di età, e dissentire — io dico, giustamente — da una proposta del genere. Noi non dobbiamo dimenticare che in un Paese come il nostro, in cui tanta gente aspetta un impiego, il problema dovrebbe essere visto sotto un altro aspetto: abbreviare i limiti di età per tutte le carriere, comprese quelle statali. Trattare bene sul piano pensionistico, ma immettere energie giovani. Non ci illudiamo che a 40 anni si possa rendere come da giovani. Ci sono settori ove l'esperienza giova moltissimo, d'accordo, e uno di questi è il settore dei professori universitari, o dei magistrati. Ma nel caso di cui ci stiamo occupando è evidente che il problema va riguardato anche sotto l'aspetto della idoneità fisica, anche se è pacifico che i comandanti delle grandi unità non hanno bisogno di prendere parte alle lunghe marce, alla testa dei reggimenti o delle divisioni. E comunque, l'allungamento eventuale dei limiti di età porterebbe a uno sconvolgimento di tutti i criteri della legge di avanzamento.

J A N N U Z Z I . Appunto per questo io ho parlato di una utilizzazione in funzioni civili come già avviene per i sottufficiali.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non per polemica, senatore Jannuzzi, ma il problema dei sottufficiali che passano nella carriera civile è diverso, perchè tali sottufficiali vanno a fare gli archivisti. Ma a un colonnello si dovrebbe dare il grado di capo divisione; non si può mandarlo a fare l'archivista, è evidente.

J A N N U Z Z I . Ma ci sono anche dei casi che appaiono inaccettabili: per esempio vi sono giudici militari che al massimo arrivano a 40-45 anni. Perchè? Perchè c'è un limite oltre il quale si va a casa anche se si potrebbero svolgere ancora bene le proprie funzioni. Sappiamo tutti che esperienza e maturità sono elementi essenziali nell'opera di un magistrato.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non contesto la validità della tesi sostenuta dal senatore Jannuzzi; dico solo che nel caso particolare ci troviamo di fronte a un provvedimento che si rifà ad una situazione di fatto e che sostanzialmente prevede indubbi vantaggi di carriera e di titolo, tra l'altro una promozione addirittura nella riserva per quegli ufficiali che non abbiano mai usufruito di un analogo provvedimento nella posizione a disposizione o in quella di ausiliario.

Questo in sintesi il significato e il valore del provvedimento. Per ovvia coerenza, trattandosi di un disegno di legge di iniziativa governativa, ma anche per il suo indiscutibile contenuto sociale, io ne raccomando l'approvazione.

P A J E T T A . Mi sembra che l'osservazione del senatore Jannuzzi riguardo agli ufficiali più anziani che potrebbero trovare impiego nei Tribunali militari meriti, se non altro a titolo di raccomandazione, di essere accolta, perchè ritengo un concetto giustissimo quello di valorizzare degli elementi che abbiano grado, età ed esperienza adatti all'incarico.

Io faccio l'avvocato e so che anche in Magistratura coloro che emergono tra i giudici sono spesso i più anziani ed hanno quindi il vantaggio dell'esperienza.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:



## CAPO I.

*Modifiche alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.*

## Art. 1.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui ai seguenti articoli dal 2 al 13.

*(È approvato).*

## Art. 2.

L'articolo 48, quale risulta modificato dall'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.

Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado.

Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non è previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età, e promuovendo altrettanti ufficiali nel grado in cui occorrono le vacanze.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono trasferiti nella posizione di « a disposizione » al termine di due anni, sempre che non siano stati già raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, ove già valutati almeno tre volte, sono trasferiti nella posizione di « a disposizione » a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione. Se all'atto del collocamento in soprannumero il quadro di avanzamento per l'anno successivo non sia stato ancora formato, gli ufficiali anzidetti rimangono nella posizione di soprannumero fino alla data di formazione del quadro; qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono trasferiti a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso. Gli ufficiali che non siano stati già valutati tre volte, sono nuovamente valutati dopo il collocamento in soprannumero fino a raggiungere le tre valutazioni.

Nei casi previsti dall'articolo 31, gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, semprechè nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno in qualità di ufficiali in soprannumero sino all'anno nel quale si forma il quadro di avanzamento: qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso ».

*(È approvato).*

## Art. 3.

L'articolo 70 è sostituito dal seguente:

« Il vantaggio di carriera spettante ai capitani e ai maggiori che, in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano o del brevetto militare di pilota-osservatore dell'Esercito o del brevetto di pilota-osservatore dall'elicottero, abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella tabella n. 4 annessa alla presente legge, è attribuito in seguito a giudizio favorevole di una Commissione composta dal direttore generale del personale ufficiali e da due ufficiali superiori di grado non inferiore a tenente colonnello in servizio presso lo Stato maggiore.

Il giudizio definitivo è espresso dal Ministro.

Agli effetti di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 69, il titolo si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale ha ultimato i prescritti periodi di volo. Qualora detti periodi di volo siano ultimati nel grado di tenente, il titolo si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale consegue la promozione a capitano ».

(*E approvato*).

## Art. 4.

L'articolo 75 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali addetti al servizio aeronavigante e gli ufficiali che seguono presso reparti di volo corsi per il conseguimento di un brevetto relativo al predetto servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

Sono considerati altresì come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva, ai fini dell'avanzamento, nel limite massimo di un terzo del periodo di imbarco prescritto, i capitani specialisti di elicottero in servizio presso i reparti elicotteri.

Agli effetti del primo comma del presente articolo, si intendono in servizio aeronavi-

gante gli ufficiali che compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministro, il minimo di voli prescritto ».

(*E approvato*).

## Art. 5.

All'articolo 89 è aggiunto il seguente comma:

« I provvedimenti di cui all'ultima parte del terzo comma ed ai commi quarto e quinto del presente articolo non si applicano agli ufficiali che non abbiano potuto completare gli studi nel periodo previsto per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio ».

(*E approvato*).

## Art. 6.

L'articolo 101, quale risulta modificato dall'articolo 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali a disposizione, idonei allo avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o che non siano stati valutati a turno normale per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 38 o che siano stati collocati in soprannumero all'organico ai sensi dell'articolo 192 o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ovvero debba rinnovarsi, ai sensi dell'articolo 54, il giudizio di avanzamento in seguito all'annullamento di precedente giudizio di non idoneità. Non costituisce inoltre ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado in servizio per-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)24<sup>a</sup> SEDUTA (13 ottobre 1960)

manente effettivo più anziani trasferiti in detto ruolo in data posteriore a quella di collocamento a disposizione dell'ufficiale interessato ».

(È approvato).

#### Art. 7.

Nell'articolo 115, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbiano prestato un anno di servizio continuativo, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 104. Analogamente sono valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che abbiano prestato nel grado rivestito due anni di servizio, di cui almeno sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti al ruolo delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio ».

(È approvato).

#### Art. 8.

Alla tabella n. 1 annessa alla legge, quale risulta modificata dall'articolo 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

QUADRO I. — *Ruolo unico dei generali provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.*

Alla colonna 3:

in corrispondenza del grado di generale di divisione, il testo è sostituito dal seguente: « 1 anno di comando di divisione o comando equipollente, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata per almeno 1 anno ».

QUADRI II, III, IV, V E VI — *Ruoli delle Armi dei carabinieri, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono soppresse le parole: « superare il corso di perfezionamento d'arma ».

QUADRO IV. — *Ruolo dell'Arma di cavalleria.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « 2 anni di comando di squadrone o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (f) ».

(È approvato).

#### Art. 9.

Il quadro XV — Ruolo del servizio veterinario — della tabella n. 1 annessa alla legge, è sostituito dal seguente:

QUADRO XV. — *Ruolo del servizio veterinario.*

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi e esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a)
Maggiore generale	—	—	1	—	—
Colonnello . . .	scelta	—	4	1 ogni quattro anni (g)	1 ogni anno, (l)
Tenente Colonnello	scelta	2 anni di direttore di veterinaria o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	13	1 (p)	1/15 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (p).
Maggiore . . . .	anzianità	—	24	—	—
Capitano . . . .	scelta	2 anni di direttore del servizio veterinario presso unità mobili o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore di veterinaria.	30	(2 o 3) (m) (p)	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (p)
Tenente . . . .	anzianità	—	18	—	—

(È approvato).

## Art. 10.

La nota (p) in calce alla tabella n. 1 annessa alla legge è sostituita dalla seguente:

« (p) Per l'anno 1961 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 2, le promozioni da capitano a maggiore sono 13, comprese quelle derivanti da aumenti di organico, e il numero dei tenenti colonnelli e dei capitani non ancora valutati ammessi a valutazione è rispettivamente di 6 e di 20.

Per l'anno 1962 le promozioni da capitano a maggiore sono 5 e il numero dei tenenti colonnelli e dei capitani non ancora valutati ammessi a valutazione è rispettivamente di 5 e di 8 ».

I senatori Angelilli e Piasenti hanno proposto il seguente emendamento aggiuntivo: dopo il primo paragrafo, aggiungere il seguente capoverso: " Per la formazione dei

quadri di avanzamento dell'anno 1961 non è richiesto il titolo relativo al Corso superiore di veterinaria " ».

P I A S E N T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, mi rinerisce che non sia qui il primo firmatario dell'emendamento, il senatore Angelilli, il quale potrebbe illustrarlo meglio forse di quanto possa fare io. L'emendamento da noi proposto è fondato su questi sostanziali motivi. La norma di cui all'articolo in esame stabilisce che per l'anno 1961 il numero dei capitani veterinari non ancora valutati ammessi a valutazione sia di 20. In pratica però, poichè gli ufficiali per poter essere valutati devono aver superato il Corso superiore di veterinaria, potranno essere ammessi a valutazione solo 6 capitani per quest'anno, poichè degli altri 14, 9 termineranno il corso nel gennaio 1961 e 5 non l'avranno ancora

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)24<sup>a</sup> SEDUTA (13 ottobre 1960)

iniziato. La norma quindi da noi proposta consentirebbe la valutazione in 2 anni di tutti gli attuali primi capitani veterinari. Ecco le ragioni per cui sostanzialmente segnalo e raccomando, anche a nome del primo presentatore, l'emendamento aggiuntivo a una benevola comprensione ed approvazione.

CADORNA, *relatore*. Si tratta di un provvedimento, questo in esame, che ha dei fondamenti tecnici; non posso quindi pronunciarmi sulla portata dell'innovazione proposta dai senatori Angelilli e Piasenti, e mi rimetto pertanto alle decisioni della Commissione e al parere del Ministero.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Quando il disegno di legge in discussione fu portato all'esame della Camera, circolavano per gli ambulacri di Montecitorio persone evidentemente interessate, le quali non hanno smesso di battersi per la loro causa. Ora noi non possiamo raccogliere indicazioni che riflettano posizioni personalistiche, che ci farebbero perdere di vista quello che è l'aspetto generale del problema. Tuttavia, nel caso particolare voglio dire di più: e cioè che quanto è stato inserito nel provvedimento a favore della carriera dei veterinari, era stato concordato con la Direzione generale di veterinaria. Ricordo che già quando fui Sottosegretario, in un passato Governo, ebbi occasione di prendere atto del fatto che i veterinari auspicavano un dispositivo di legge particolare per loro, in quanto effettivamente ci sono degli ufficiali che sostano nel grado di capitano da 19 anni. Però se noi oggi ammettiamo che per la formazione dei quadri di avanzamento nel 1961 non è più richiesto il titolo relativo al Corso superiore di veterinaria, mettiamo i giovanissimi in grado di fare una carriera rapidissima. E noi invece non vogliamo creare delle sperequazioni, innovando a eccessivo favore di alcuni ed ad eccessivo danno di altri. Ciò premesso, il Governo esprime parere contrario all'accoglimento dell'emendamento proposto dai senatori Angelilli e Piasenti.

PIASENTI. Dopo le spiegazioni fornite dal rappresentante del Governo, dichiaro di non insistere sull'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10.

(È approvato).

#### Art. 11.

Alla tabella n. 2 annessa alla legge è apportata la seguente modifica:

#### QUADRO XI. — *Ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il testo è sostituito dal seguente:

« 12 mesi come comandante di un compartimento marittimo o vice direttore marittimo o comandante in seconda di un compartimento marittimo, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore ».

(È approvato).

#### Art. 12.

Alla tabella n. 3 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

#### QUADRO I. — *Ruolo naviganti normale.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente: « 2 anni in reparti di impiego ».

#### QUADRO VI. — *Ruolo ingegneri - Categoria geofisici.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono inserite le parole: « 3 anni in un ufficio meteorologico aeroportuale o incarico equipollente ».

(È approvato).

## Art. 13.

Alla tabella n. 4 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

nel quadro II, prima colonna, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante come osservatore dall'aeroplano o come pilota osservatore dell'Esercito o come pilota-osservatore dall'elicottero, con compiti relativi alla cooperazione aero-terrestre:

a) 15 esercitazioni, o missioni, di cooperazione aero-terrestre e non meno di 30 ore di volo entro un periodo di non meno di 30 giorni consecutivi di servizio aeronavigante (4);

b) un ulteriore periodo di volo come specificato nella precedente lettera a) dopo avere conseguito il titolo di cui alla medesima lettera a) (4);

c) tre ulteriori periodi di volo ciascuno come specificato nella lettera a) (4) ».

Nella nota (4) in calce alla tabella è soppresso il secondo periodo.

(*E approvato*).

## Art. 14.

Fino al 31 ottobre 1962 ai fini del completamento del periodo di comando previsto per il grado di generale di divisione dalla tabella n. 1, colonna 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è valido il comando di brigata anche se tenuto in parte col grado di generale di divisione.

(*E approvato*).

## Art. 15.

In deroga a quanto previsto alla colonna 6 del quadro XI della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per gli anni 1961, 1962 e 1963, il numero dei capitani del ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) da ammettere a prima valutazione non può essere inferiore a quattro.

(*E approvato*).

## Art. 16.

Le disposizioni dei precedenti articoli 9 e 10 si applicano per le valutazioni degli ufficiali veterinari ai fini della formazione dei quadri di avanzamento dal 1° gennaio 1961.

I nuovi organici di cui all'articolo 9 hanno vigore dal 1° gennaio 1961.

(*E approvato*).

## Art. 17.

Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, rientrano nei ruoli a decorrere dalla data stessa e sono sostituiti nella posizione di soprannumero da un pari numero di ufficiali idonei nell'ordine di ruolo, i quali, se già sottoposti a tre valutazioni, possono richiedere di essere collocati, con la medesima decorrenza, nella posizione di « a disposizione ».

Qualora non avanzino tale richiesta, essi sono nuovamente valutati e collocati a disposizione, se dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, con decorrenza dall'inizio di validità del quadro di avanzamento successivo al loro collocamento in soprannumero.

(*E approvato*).

## Art. 18.

Nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo naviganti normale, al ruolo servizi, al ruolo ingegneri — categoria ingegneri — al ruolo commissariato ed al ruolo ufficiali medici, i termini stabiliti nell'articolo 169 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, e prorogati di due anni ai sensi della legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1960.

(*E approvato*).

## Art. 19.

Gli ufficiali nella riserva che, dopo la cessazione dal servizio permanente effettivo ed il collocamento in ausiliaria, non abbiano conseguito alcuna promozione, possono ottenere una promozione anche se non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 118 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, semprechè non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento nella posizione di ausiliaria.

Il presente articolo ha effetto dal 22 dicembre 1955.

(È approvato).

## CAPO II.

*Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 247, sulla costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina.*

## Art. 20.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 6 marzo 1958, n. 247, sulla costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina, è sostituito dal seguente:

« Sono istituiti:

- a) il brevetto militare di pilota di elicottero;
- b) il brevetto militare di specialista di elicottero;
- c) il brevetto militare di pilota-osservatore dall'elicottero ».

(È approvato).

## CAPO III.

*Modifiche alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato ed avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.*

## Art. 21.

Le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge si applicano anche per l'avanzamento dei tenenti e sottotenenti di complemento della Guardia di finanza.

Alla tabella n. 2, allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, in corrispondenza del grado di tenente, sono soppresses le parole: « superare il corso di perfezionamento ».

Il corso di applicazione per i sottotenenti della Guardia di finanza provenienti dai corsi dell'Accademia iniziati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, ha la durata di un anno.

Il nuovo ordine di anzianità dei sottotenenti che superino il corso di applicazione di cui al precedente comma è stabilito, in deroga a quanto dispone il primo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, esteso alla Guardia di finanza per effetto dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine del corso annuale di applicazione.

(È approvato).

## Art. 22.

L'articolo 7 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« Esprimono giudizi sull'avanzamento: la Commissione superiore d'avanzamento e la Commissione ordinaria di avanzamento.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata. Essa è composta del generale di Corpo d'armata comandante generale, che la presiede, e dei generali di divisione della Guardia di finanza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. Essa è composta del generale di Corpo di armata comandante generale, che la presiede, del generale di divisione comandante in 2<sup>a</sup> e di quattro ufficiali generali o colonnelli della Guardia di finanza designati dal Ministro su proposta del comandante generale ».

(È approvato).

## Art. 23.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuovo termine per la presentazione dei ricorsi in materia di benefici ai combattenti » (1159)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo termine per la presentazione dei ricorsi in materia di benefici ai combattenti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIASENTI, *relatore*. Con il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, si stabiliva — fra l'altro — che i benefici a favore dei combattenti non si applicavano a coloro che avessero riportato sanzioni disciplinari per aver prestato servizio civile o militare alle dipendenze delle autorità tedesche o della repubblica sociale italiana, a meno che, successivamente, non avessero bene meritato partecipando alla Lotta di liberazione, o riportando mutilazioni o invalidità, o soccombendo, o meritando in essa decorazioni al valore.

La legge 23 febbraio 1952, n. 93 aggiungeva a tali cause discriminanti le seguenti: qualifica di partigiano combattente o patriota o appartenenza all'Esercito di liberazione. Se poi l'interessato fosse stato colpito da punizioni meno gravi del rimprovero solenne, otteneva ugualmente tutti i benefici se, prima dell'8 settembre 1943: a) avesse avuto decorazioni al valor militare; b) avesse riportato ferite o mutilazioni per causa di guerra; c) avesse 5 mesi di servizio in zona di operazioni; d) avesse meritato l'encomio solenne o la croce al merito di guerra.

Se poi l'interessato non aveva neppure questi titoli, poteva godere di benefici — più limitati — ma ottenibili anche col rimprovero solenne o con gli arresti di fortezza: 1) computo degli aumenti periodici di stipendio e delle promozioni del periodo trascorso presso reparti operanti; 2) aumento dei limiti di età ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Si prevede la possibilità di ricorso avverso l'esclusione da tali benefici presso una Commissione unica centrale, e si fissò il termine del ricorso in 3 mesi.

Con legge 28 novembre 1957 si riaprirono i termini del ricorso, cosicchè la Commissione unica centrale ha esaminato ed accolto finora 2736 domande.

Ci si chiede ora di riaprire ancora una volta i termini per la presentazione dei ricorsi (articolo 1 del disegno di legge in esame) e di precisare che, anche se il loro risultato — od il risultato dei ricorsi precedenti — sia positivo, gli interessati non potranno invocare l'applicazione a loro vantaggio di quei provvedimenti di stato o d'avanzamento che furono adottati quando le loro punizioni non erano ancora state ridotte o annullate.

A questo punto il relatore, se non ha difficoltà ad accogliere la prospettiva della riapertura dei termini per la presentazione dei ricorsi (vedi articolo 1), non può nascondere la sua titubanza di fronte all'articolo 2, il quale precisa che, quale possa essere l'esito dei ricorsi anche passati, gli interessati non potranno chiedere l'applicazione, a loro vantaggio, dei benefici disposti nel frattempo per le categorie combattentistiche. Il concetto risponde al principio di non arrecare turbative, con la ricostruzione di tante carriere, ai quadri attuali. Cosa che in tutte le amministrazioni dello Stato, ma soprattutto nelle Forze armate, sarebbe fonte di inconvenienti di ogni sorta; ma vien da chiedersi se sia costituzionalmente valido il diniego a valersi di benefici spettanti ad una categoria alla quale — con l'esito favorevole del ricorso — l'interessato si troverà ad essere ascritto.

Ottenute dall'onorevole rappresentante del Governo le opportune delucidazioni a tale proposito, il relatore ritiene di dare il suo parere favorevole al disegno di legge in esame.



J A N N U Z Z I . Vorrei fare una osservazione di carattere strettamente giuridico: altro è il fatto e altro è la valutazione del fatto in rapporto a determinati effetti giuridici. Il fatto resta quello; la valutazione del fatto si fa in rapporto all'effetto di carattere giuridico che si vuol conseguire. Un fatto può anche essere tale da indurre il magistrato penale a concedere le attenuanti; però lo stesso fatto, in sede di valutazione della sua sostanza ai fini della grazia, può essere tale da indurre la clemenza del Capo dello Stato a concedere la grazia stessa. Guai se esistesse in diritto il concetto che il fatto una volta valutato nella sua essenza ai fini di un determinato effetto giuridico dovesse poi estendere la sua efficacia a tutti gli effetti giuridici che da quel fatto possono derivare!

Questa considerazione di ordine generale, giuridicamente accettata e accettabile, vale maggiormente quando da un fatto si può far derivare un beneficio, perchè il beneficio è la eccezione della valutazione del fatto. Quindi, quando il senatore Piasenti giustamente e molto acutamente — e mi compiaccio di ciò con lui, che pure non è un giurista, per la acutezza e profondità del giudizio — osserva non esser possibile non rivedere agli effetti della concessione di un beneficio la posizione di un militare e non trarne tutte le conseguenze, fa una giusta osservazione; però io gli rispondo che giuridicamente ciò è ammissibile, perchè dovendosi concedere un beneficio, la valutazione del fatto avviene soltanto agli effetti della concessione di tale beneficio; ossia quella stessa valutazione non giova all'interessato agli effetti dell'avanzamento, mentre gli giova agli effetti della valutazione del beneficio previsto dal provvedimento.

P I A S E N T I , *relatore*. Ringrazio il senatore Jannuzzi il quale ha aggiunto lumi di diritto ai pochissimi di buon senso che io avevo cercato di far splendere su questa importante materia. Non sono contrario al disegno di legge in esame per evidenti ragioni di opportunità e anche di valutazione obiettiva; ma aggiungo a questo riguardo che quando venne presentata dal ministro Paciardi la serie di provvedimenti cui appartiene quello in discussione, io fui non so se

l'unico o uno dei pochissimi che alla Camera espresse parere sfavorevole, perchè appariva inopportuno che si concedesse una sanatoria così generale quando invece le vicende della disciolta repubblica erano state storicamente così gravi.

P A L E R M O . Ma il disegno di legge in esame si riferisce anche agli appartenenti alla repubblica di Salò?

P I A S E N T I , *relatore*. Sì, in quanto si tratta di una semplice riapertura di termini di ricorso per coloro che non erano al corrente delle provvidenze disposte a suo tempo. Tuttavia il provvedimento presenta di fatto due aspetti: riapertura dei termini di ricorso per coloro i quali non erano al corrente delle provvidenze e fissazione del principio giuridico, per cui, quale che sia l'esito dei ricorsi stessi che si presenteranno eventualmente, e di quelli che furono presentati, gli interessati avranno soltanto il riconoscimento dei benefici combattentistici, non comportando il provvedimento revisioni di avanzamento.

Quindi, per le considerazioni personali che ho già avuto modo di fare, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, una volta che venga chiarita la liceità del principio secondo cui non vi saranno revisioni nè mutamenti di stato nè avanzamenti.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'articolo 2 stabilisce ciò in maniera chiara ed esplicita.

J A N N U Z Z I . Anche se non soccorresse la norma dell'articolo 2, vale il principio secondo cui una legge vale per quello che dice e non per quello che non dice.

P A L E R M O . Sono d'accordo con l'impostazione giuridica data dal senatore Jannuzzi, e non potrebbe essere diversamente. Però vorrei dire che, secondo me, non possiamo mettere sul medesimo livello quelli che hanno combattuto con il Governo legittimo e quelli che hanno combattuto con la sedicente repubblica di Salò. Mettere le due posizioni

4ª COMMISSIONE (Difesa)

24ª SEDUTA (13 ottobre 1960)

sullo stesso piano sarebbe commettere una ingiustizia; non solo, ma si verrebbe ad arrecare un oltraggio alla Repubblica italiana.

C A D O R N A . Nel caso in esame noi non siamo chiamati a dare un giudizio di merito ma solamente a sancire una riapertura di termini per una norma fissata da una legge già a suo tempo approvata.

P A L E R M O . Però una differenziazione ci vorrebbe. Ammettiamo che un combattente regolare per il Governo legittimo non sia venuto a conoscenza dei benefici a suo tempo predisposti: io penso che tale combattente dovrebbe godere di un trattamento diverso da quello usato per chi ha combattuto per la repubblica di Salò. E allora, per quanto si riferisce ai combattenti legittimi, pur riconoscendo che il principio giuridico esposto dal senatore Jannuzzi è esatto, modificherei la norma, stabilendo che per coloro che hanno combattuto per il Governo regolare si debba rivedere anche il relativo stato con tutte le conseguenze giuridiche e di diritto. Capisco che giuridicamente la questione non è chiara: ma qui noi siamo soprattutto dei politici e io penso — come ripeto — che non dovremo mettere mai sul medesimo livello coloro che hanno combattuto agli ordini del Governo legittimo e quelli che hanno combattuto contro.

J A N N U Z Z I . Concordo col senatore Palermo che noi non siamo soltanto dei giuristi ma siamo anche uomini politici; ma mi sia consentita una osservazione proprio da uomo politico: ciò che il senatore Palermo propone non rientra più nella sfera di una riapertura di termini ma sconfinava nella revisione di una legge che ha già ottenuto il consenso del Parlamento, e proprio in sede politica. Mi domando se questo concetto, accettato dal Parlamento, debba ora essere oggetto di una revisione; la qual cosa significa spostare completamente il contenuto e la sostanza del disegno di legge in esame, che riguarda soltanto proroga di termini e benefici già concessi, quindi politicamente valutati dal Parlamento. Non si creda che io mi trincererei sempre dietro considerazioni di carattere

giuridico; anzi, in questo caso dico che proprio dal punto di vista politico la posizione di coloro che hanno militato nella repubblica di Salò è già stata valutata politicamente dal Parlamento. Per inserire una norma quale quella proposta dal senatore Palermo occorrerebbe rivedere politicamente tutto il principio già approvato dal Parlamento.

P I A S E N T I , *relatore*. Vorrei chiarire al senatore Palermo le posizioni morali dalle quali partiamo. Vi sono due leggi già promulgate, e ritornare ad esse sarebbe impossibile. Ora, secondo punto fondamentale, ci troviamo di fronte non a una riabilitazione *in toto* di coloro che di tali leggi non hanno usufruito, ma di una concessione parziale di benefici che si riassumono in computo dell'aumento di stipendio, aumento del limite di età. Non vi è quindi modifica ai provvedimenti di stato, che evidentemente sono fatti e atti molto più gravi, ma si tratta di benefici pressochè esclusivamente di natura economica, sulla cui limitatezza io personalmente non concordavo e non concordo, ma che come relatore di questo provvedimento non posso non approvare. Penso che il disegno di legge si possa proprio approvare nel testo proposto; però vorrei ancora essere tranquillizzato dall'onorevole Sottosegretario sull'effettiva esclusione dai benefici di pratiche o di istanze o comunque messe in liquidazione, da parte di coloro che richiedono la ricostruzione della carriera sulla base delle nuove disposizioni, dato che mi si dice siano pervenute al Ministero richieste in tal senso. Vorrei appunto avere l'assicurazione che con l'articolo 2 tali possibilità sono definitivamente chiuse.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non posso far altro che riferirmi alle dichiarazioni espresse con tanta chiarezza dal senatore Jannuzzi.

V E R G A N I . Siamo propri sicuri che l'articolo 2 non innovi rispetto alle leggi citate e che quindi per coloro i quali presenteranno ricorso non vi sarà la possibilità di revisione di provvedimenti di stato di avanzamento?

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)24<sup>a</sup> SEDUTA (13 ottobre 1960)

P R E S I D E N T E . Lo scopo del disegno di legge è già stato illustrato: esso prevede ad assicurare il riconoscimento del titolo di combattente; ciò non significa che porti a dover sconvolgere i ruoli di coloro che si trovino come vincitori di concorsi già in carriera in ruoli ormai consolidati.

V E R G A N I . Ma i ricorsi precedenti, fatti sulla base della prima legge e della successiva prima riapertura di quei termini, hanno comportato tali revisioni di provvedimenti?

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Precedentemente sì, e quindi il disegno di legge in esame è innovatore in tal senso, ossia stabilisce dei benefici, escludendone altri. D'altro canto non vi sarebbe stata necessità di specificarlo se non si fosse voluto innovare, sia pure limitando la quantità e la qualità dei benefici contemplati dalle leggi cui il provvedimento in esame fa riferimento.

P A L E R M O . Le leggi precedenti prevedevano allora altre agevolazioni, per esempio che un combattente potesse ottenere la ricostruzione della carriera.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Certo, mentre ora tale possibilità viene esclusa.

P A L E R M O . Ma perchè è stato predisposto il provvedimento in esame? Forse perchè sono stati inoltrati dei ricorsi?

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sì, per lo più ricorsi di personale di modesto livello.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

Per la presentazione dei ricorsi previsti dall'articolo 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, è concesso un nuovo termine con scadenza al centottantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

I ricorsi saranno esaminati da una Commissione centrale unica per le tre Forze armate, nominata dal Ministro della difesa.

(È approvato).

## Art. 2.

L'annullamento o la riduzione delle punizioni disciplinari disposti in seguito a parere della Commissione centrale unica prevista dall'articolo 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, dall'articolo unico della legge 28 novembre 1957, n. 1143, e dal precedente articolo 1 hanno effetto ai soli fini del riconoscimento dei benefici a favore dei combattenti e non comportano revisioni di provvedimenti di stato o di avanzamento.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonchè alla legge 9 giugno 1950, numero 449 » (1161)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonchè alla legge 9 giugno 1950, n. 449 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)24<sup>a</sup> SEDUTA (13 ottobre 1960)

C A D O R N A , *relatore*. Scopo del disegno di legge in esame è di disporre alcune agevolazioni in determinate carriere delle quali l'Amministrazione militare ha disposto la ricostituzione in un organico ragionevolmente consistente. Si tratta di disposizioni di non eccessiva importanza.

La prima di esse riguarda i chimici-farmacisti, per i quali, mentre prima era richiesto il diploma di chimico e di farmacista, ora si dispone che sia sufficiente l'uno o l'altro.

La seconda disposizione propone la modifica dell'articolo 26 della legge di riferimento, ossia il regio decreto 14 marzo 1938, e riguarda il reclutamento degli ufficiali di complemento del servizio sanitario e veterinario (medici e chimici-farmacisti). Anche in tale caso, così come per i chimici-farmacisti, si stabilisce che, salve le norme per i medici, per chimici-farmacisti sia sufficiente il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, in quanto che gli ufficiali di complemento del ruolo chimici-farmacisti vengono adibiti come farmacisti e non come medici.

Terza modifica, sempre all'articolo 26 del regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, è quella che stabilisce che, per facilitare il reclutamento di tecnici sanitari, esso potrà aver luogo anche nella posizione di congedo assoluto, e l'altra che eleva il limite massimo di età per la nomina ad ufficiale.

Vi è poi una modifica all'articolo 27 il quale stabilisce i limiti di età per la nomina di marescialli maggiori dei carabinieri a sottotenenti di complemento: la nuova norma porta il limite a 55 anni. Per i marescialli maggiori, poi, nominati ad una delle cariche speciali previste dalla legge 2 giugno 1936 — categoria in cui se ben ricordate rientrano quei 1500 di cui ci occupammo recentemente — il limite di età è portato a 58 anni.

Infine, nell'articolo 2 del provvedimento in esame si stabilisce che per l'ammissione all'Accademia militare di Modena i posti vacanti possano essere occupati per concorso non solo da sottotenenti di complemento ma anche da tenenti di complemento. Come è noto, non si riesce mai a raggiungere, per

i concorsi di ammissione all'Accademia di Modena, il numero dei posti a disposizione: appunto per ovviare a tale stato di cose si è fissata la norma in discussione.

Data la portata del disegno di legge, non posso che sollecitarne l'approvazione.

P A L E R M O . In base all'articolo 2 del provvedimento in discussione i sottotenenti e i tenenti di complemento che entrino alla Accademia perdono il loro grado e ritornano allievi. A mio modo di vedere, un principio di equità suggerirebbe di conservare almeno l'anzianità già maturata.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non è stata mai riconosciuta in casi del genere.

P A L E R M O . Ma perchè un tenente oltre al grado deve perdere anche l'anzianità?

C A D O R N A , *relatore*. Perchè questo fatto metterebbe tali ufficiali, che passano dal complemento al servizio permanente, in una posizione di vantaggio rispetto agli altri ufficiali che si presentano all'Accademia con i titoli regolamentari, a differenza di coloro che provengono dal complemento.

J A N N U Z Z I . Dal punto di vista giuridico penso che noi non dobbiamo confondere il servizio permanente effettivo, cui si riferisce l'anzianità, con un servizio di complemento prestato per ragioni, in sostanza, di obblighi di leva. Che cosa è l'allievo di una Scuola per ufficiali di complemento? Uno che presta servizio di leva, un servizio militare quindi obbligatorio.

P A L E R M O . Però all'allievo della Accademia, se alla fine del corso non accetta la nomina a ufficiale effettivo, il servizio prestato rimane acquisito a tutti gli effetti.

J A N N U Z Z I . Evidentemente si tratta di un'altra situazione giuridica; il punto su cui bisogna soffermare l'attenzione è di evitare, muovendo dalla stessa base, di creare privilegi a favore dell'una o dell'altra ca-

tegoria. Si entra tutti in Accademia e si entra per un titolo che è il diploma, o per la qualifica di tenente o sottotenente di complemento. E allora, se i due titoli sono equipollenti ad un unico fine, l'entrata in Accademia, perchè si dovrebbe assegnare al tenente o al sottotenente di complemento una posizione di privilegio, sia pure da un punto di vista economico futuro? Evidentemente il sottotenente o il tenente di complemento, il quale accetti di entrare nell'Accademia nella posizione di allievo, assieme con il grado perde anche ogni diritto di anzianità. Perchè allora varrebbe quanto dire che per gli studenti universitari, nei normali concorsi, si dovrebbe riconoscere come anzianità il periodo di anni passati all'Università per il conseguimento del titolo che dà diritto alla partecipazione al concorso. Altro è il tempo impiegato per acquisire il titolo per la partecipazione ad un concorso, altra è l'anzianità che si acquista a seguito della partecipazione al concorso, dopo aver conseguito il grado e il titolo che danno diritto ad avviare il computo dell'anzianità.

P A L E R M O . Per quei magistrati che sono entrati in carriera provenienti dalla Pubblica sicurezza vale o no il periodo trascorso, per esempio, come vice-commissario?

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È un computo di anzianità a fine pensionistico.

J A N N U Z Z I . Nel caso ricordato dal senatore Palermo si è svolta un'attività in servizio effettivo a favore dello Stato. Ed è evidentemente una cosa diversa da quella dei sottotenenti e dei tenenti di complemento, caso in cui si è svolto un servizio obbligatorio di leva, che è stato dichiarato in via particolare valido per il conseguimento di un titolo che dà accesso alla Accademia.

C A D O R N A , *relatore*. Vi è anche un altro fatto da tener presente: facciamo il caso di un civile che si presenti all'Accade-

mia di Modena per sostenere l'esame di concorso, munito del diploma richiesto; e poniamo che egli non riesca a superare, per un motivo qualsivoglia, l'esame stesso.

Se l'aspirante allievo respinto prende parte a un corso per allievi ufficiali di complemento, lo supera ed entra nei ranghi degli ufficiali di complemento, avviene che in un secondo tempo il sottotenente stesso potrebbe accedere a quell'Accademia nella quale non era potuto entrare per la porta maestra del concorso, attraverso la porta di servizio della norma prevista dal disegno di legge in esame. È evidente che se tale sottotenente potesse anche usufruire della anzianità maturata come servizio di complemento, verrebbe a trovarsi nella medesima posizione di chi invece aveva a suo tempo superato regolarmente l'esame di concorso: mi pare che non sarebbe una soluzione giusta.

P A L E R M O . Ma il disegno di legge in esame prevede una disparità di trattamento tra gli allievi provenienti dalla vita civile e quelli provenienti dagli ufficiali di complemento, se è vero come è vero che i sottotenenti e i tenenti di complemento vengono ammessi non al primo ma al secondo anno del corso di accademista. È pertanto evidente che se un beneficio è stato previsto, non si verrebbe a ledere alcun principio se se ne stabilisse un altro. Del resto mi pare riposi sui fini democratici della nostra Costituzione riconoscere un servizio svolto a favore dello Stato, sia pure nella carriera di complemento; per lo meno ai fini pensionistici. Ecco, ripiegherei su tale formula di riconoscimento.

C A D O R N A , *relatore*. Il disegno di legge in esame è stato dettato da esigenze di reclutamento. Oggi l'Accademia recluta in tutti i ceti sociali e assicura un titolo che per i primi due anni corrisponde al biennio propedeutico di Ingegneria. Evidentemente si tratta di un titolo molto più consistente di quello che veniva dato a noi in Fanteria e in Cavalleria. Ora il fatto che agli ufficiali di complemento i quali entrino in Accademia viene accordato di partecipare su-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)24<sup>a</sup> SEDUTA (13 ottobre 1960)

bito al secondo anno del corso regolare costituisce evidentemente già un beneficio eccezionale.

J A N N U Z Z I . Effettivamente ai fini del trattamento pensionistico, dico pensionistico, ho l'impressione che dovrebbe essere calcolato anche il periodo comunque trascorso al servizio dello Stato. Lei sa, onorevole Caiati, che perfino la posizione di Sottosegretario di Stato è stata calcolata ai fini pensionistici. Infatti, quando lasciai la carica di Sottosegretario — e questo senz'altro la interesserà — ho usufruito di un certo trattamento economico, che non era di pensione in quanto il periodo in esame era troppo breve, ma che comunque si è risolto nella formula dell'*una tantum*. Nella valutazione di ciò a cui avevo diritto è stato tenuto conto di tutto il servizio che ho prestato per lo Stato, anche quello di allievo. Perciò ai fini pensionistici penso che si debba prendere in esame il servizio comunque prestato a favore dello Stato.

Concludendo, mi domando se sia giusto che si sia portato il limite massimo di età per l'accesso all'Accademia degli ufficiali del servizio di complemento a 25 anni. Ci sono dei tenenti di complemento che abbiano meno di 25 anni?

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Certo che ci sono.

J A N N U Z Z I . Ora non è il caso di andare oltre a tale limite, a ben pensarci, perchè un allievo che entri a una età troppo avanzata in Accademia poi si troverebbe una carriera ridotta in partenza. D'altra parte, se il Ministero ha predisposto così il testo del disegno di legge è evidente che deve aver fatto i suoi calcoli e le sue indagini.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

Al testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

la lettera b) dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:

« b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico ovvero diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista »;

il primo e il secondo comma dell'articolo 26 sono sostituiti dai seguenti:

« Gli ufficiali di complemento del servizio sanitario (medici e chimici farmacisti) e del servizio veterinario sono normalmente trattati dai militari che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'articolo 12 (ad eccezione dei chimici farmacisti per i quali occorre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista) ed abbiano superato i corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi stessi.

Possono però essere reclutati anche dagli ufficiali inferiori di complemento, dai sottufficiali e dai militari di truppa — anche se in congedo assoluto — di qualsiasi arma o servizio che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'articolo 12 (salva, per i chimici farmacisti, l'eccezione di cui sopra) ed abbiano superato gli appositi esperimenti; per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina è portato a 55 anni e la nomina stessa ha luogo, secondo l'età, nella categoria del complemento o della riserva di complemento ».

l'ultimo comma dell'articolo 27, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 636, è sostituito dai seguenti:

« I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere b), c) e d) sono nominati direttamente sottotenenti, non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)24<sup>a</sup> SEDUTA (13 ottobre 1960)

di età per conseguire la nomina anzidetta è stabilito a cinquantacinque anni. Per i marescialli maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, il detto limite di età è di 58 anni.

Le nomine a sottotenente effettuate a norma del presente articolo hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento ».

(È approvato).

#### Art. 2.

L'articolo 2 della legge 9 giugno 1950, n. 449, è sostituito dal seguente:

« Per coprire i posti rimasti vacanti in sede di concorsi per l'ammissione all'Accademia militare, effettuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere direttamente al secondo anno di detta Accademia mediante concorso per esami i tenenti e i sottotenenti di complemento delle varie armi e del servizio automobilistico, che siano in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione all'Accademia stessa e che al 1° ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

I tenenti e i sottotenenti di complemento vincitori del concorso dovranno rinunciare al grado rivestito per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi. Tuttavia, per coloro che non conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, la rinuncia al grado si considera come non avvenuta ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della " Fondazione Acropoli Alpina " » (850) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della " Fondazione Acropoli Alpina " ».

Come si ricorderà, il senatore Grava riferì ampiamente a suo tempo in ordine alla portata del provvedimento, a favore del quale si pronunciò tutta la Commissione. La discussione fu rinviata in attesa di un controllo del capitolo di addebito della spesa. Ora tale controllo è stato effettuato e non vi sono, pertanto, altri impedimenti all'approvazione del disegno di legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore della « Fondazione Acropoli Alpina », con sede in Trento, previsto dalla legge 10 febbraio 1953, n. 74, è elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, da lire 500 mila a lire 1 milione.

(È approvato).

#### Art. 2.

Al maggior onere annuo di lire 500.000. derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1959-60.

Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si farà luogo ad apposite assegnazioni;

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)24<sup>a</sup> SEDUTA (13 ottobre 1960)

pertanto agli stessi si provvederà nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso esercizio 1959-60 concernenti spese per i servizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12,35.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari